

Prot. n. 76/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 12 Marzo 2018

Oggetto: **Esonero contributivo per le prime assunzioni di giovani a tempo indeterminato – Circolare INPS n. 40/18.**

L'INPS fornisce indicazioni ed istruzioni circa il nuovo incentivo all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di bilancio 2018.

La Direzione Generale dell'INPS, con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, che si allega, ha diramato le attese istruzioni circa l'applicazione dell'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per le assunzioni di lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto in via strutturale dall'art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, l'INPS sottolinea preliminarmente che l'esonero:

- riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile;
 - opera per un periodo massimo di 36 mesi;
- vale per le assunzioni di operai, impiegati e quadri;
- spetta in relazione ad assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (per il solo anno 2018 tale limite è elevato al trentacinquesimo anno) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa;
- non è fruibile per le assunzioni con contratto di apprendistato, ma può essere riconosciuto nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, purché ciò avvenga dal 1° gennaio 2018 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso il beneficio dura per un periodo massimo di dodici mesi, sempre entro il limite massimo di 3.000 euro;
- non è ammesso per i contratti di lavoro domestico;
- è elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui l'assunzione a tempo indeterminato riguardi giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Di seguito si riporta una Nota illustrativa dei contenuti della circolare in esame che sono di maggiore interesse per le imprese associate, rinviando ad un'attenta lettura della stessa per la corretta applicazione del beneficio di cui trattasi..

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)